

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 20

Riunione del 30 ottobre 2019

13.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO AFFISSA IL 19-09-2019 – ATLETA Filippo CARATOZZOLO/ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi

Presidente

- Avv. Antonio Amato

Vicepresidente

- Avv. Andrea Ordine

Componente Relatore

in relazione al Ricorso avverso la delibera della CTA sezione distaccata del Triveneto affissa il 19/09/2019 nel procedimento promosso da Filippo CARATOZZOLO/ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI

Fissava per la discussione l'udienza del 15 Ottobre 2019 alla quale risultava presente l'Avv. Ziani difensore del ricorrente. Nessuno era presente per la società. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale rinviava il procedimento al 30 Ottobre 2019 al fine di acquisire il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Tsseramento distaccata.

Nelle more la società Coselli faceva pervenire una memoria e depositava un documento. Il rappresentante della società chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee e veniva poi acquisita un'ulteriore memoria inviata dal legale del ricorrente.

FATTO

Il sig. Filippo Caratozzolo proponeva ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramento Atleti sezione distaccata Triveneto di cui al comunicato ufficiale n. 2 del 19.9.2019 con la quale veniva disposto lo svincolo dell'atleta dalla società ASD A. Coselli di Trieste, previo pagamento dell'indennizzo pari ad € 6.000,00.

Le motivazioni dell'impugnativa sostanzialmente si incentravano sull'errore che avrebbe compiuto la Commissione Tesseramento distaccata, nell'aver valutato lo



svincolo non imputandolo alla società ex art. 35 reg. giur. ma per aver ritenuto sussistente un'incompatibilità ambientale con il conseguente onere della corresponsione di un indennizzo.

La difesa ha riproposto dinanzi a questo Tribunale tutte le motivazioni a sostegno della domanda di svincolo.

La società solo in sede di rinvio ha depositato memoria ed un documento che, stante la tardività, non può ritenersi ricevibile. In ogni caso la ASD Coselli nel giudizio dinanzi alla Commissione Tesseramento aveva depositato memoria ed il rappresentante della società all'udienza odierna nelle dichiarazioni libere rese, si è sostanzialmente riportato alla stessa ribadendo la domanda subordinata di concessione dello svincolo, previo riconoscimento di un indennizzo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E'provato in atti e non smentito dalla società, che al termine di una gara vi siano state delle intemperanze fra il ricorrente ed un dirigente della società. Non essendo questa la sede per valutare i comportamenti tenuti dalle parti ed a chi addebitare la responsabilità, è indubbio che ove si verifichi una "lite" fra tesserati dello stesso sodalizio, il fatto non può ritenersi tale da inficiare il rapporto fra atleta e società tanto da portare allo scioglimento del vincolo per giusta causa. Nella fattispecie va però anche valutato il fattore ambientale che si è creato anche in relazione al comportamento della società che oltre ad aver preso netta posizione in favore del dirigente ha anche, in sede di discussione, dichiarato di aderire allo svincolo previa corresponsione di un indennizzo.

Nessuna rilevanza hanno poi i fatti successivi alla messa in mora e non contenuti nei motivi della stessa. Neanche poi potrebbero essere posti a base della decisione poiché il lamentato disinteresse della società contrasta con la volontà, anche dichiarata dall'atleta nei propri atti, di non voler più giocare per quel sodalizio.

Allo stato ritiene il Tribunale che sia corretta la decisione circa la deliberazione di svincolo dell'atleta.

Tale determinazione trova però il suo motivo non tanto nei fatti che hanno visto protagonista l'atleta ed un dirigente della società, bensì nell'evidente difficoltà nella prosecuzione del rapporto conseguente agli accadimenti.

Allo stato pertanto non appare sussistere una responsabilità diretta del sodalizio che deve vedersi quindi riconoscere un indennizzo che, in mancanza di alcuna allegazione



probatoria da parte della società, va determinato con giudizio equitativo da parte di questo Tribunale. Per la quantificazione occorre far riferimento sia alla quota versata dall'atleta alla società che all'attività da questa effettuata in favore dell'atleta nonché alla durata del rapporto e la crescita tecnica anche in relazione al campionato di riferimento.

In base a tali elementi, ritiene questa commissione che sia equo ridurre l'indennizzo determinato dalla commissione territoriale e determinarlo nella misura di € 1.500,00.

POM

Conferma il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti distaccata del Triveneto relativamente alla concessione dello svincolo in favore dell'atleta Caratozzolo subordinandolo al pagamento della ridotta indennità in favore della società Coselli di € 1.500,00.

La tassa versata rimane incamerata.

Roma, 4 novembre 2019

ILPRESIDENTE F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 4 novembre 2019